

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



L'anno 2021 il mese di Aprile il giorno 5 in Pescara (PE), presso la sede sociale in via Pisa n.6 sono presenti i seguenti signori:

Leone Vito nato/a a Andria (BA) il 09/03/1985 residente a Pescara cap 65128 in via Ilaria Alpi 27 codice fiscale LNEVTI85C09A285P

Della Casa Anna nato/a a Vasto (CH) il 05/10/1986 residente a Pescara cap 65128 in via Ilaria Alpi 27 codice fiscale DLLNNA86R45E372Y

Frisco Chiara nato/a a Vasto (CH) il 08/08/1988 residente a Pescara (PE) cap 65129 in via Strada Vecchia Fontanelle 57/6 codice fiscale FRSCHR88M48E372N

Montanaro Francesco nato/a a Brindisi (BR) il 19/06/1988 residente a Pescara (PE) cap 65129 in via Strada Vecchia Fontanelle 57/6 codice fiscale MNTFNC88H19B180S

Cassano Raffaella nato/a a Andria (BA) il 04/02/1961 residente a Andria (BA) cap 76123 in via Mantegna 4 codice fiscale CSSRFL61B44A285B

Di Pilato Domenico nato/a a Andria (BA) residente a Andria (BA) cap 76123 in via Mantegna 4 codice fiscale DPLDNC48L27A285N

De Filippis Daniela nato/a a San Pietro Vernotico (BR) il 15/02/1985 residente a Roma cap 00133 in via Monte Sant'Angelo 16A codice fiscale DFLDNL85B55I119S

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

P.I.A.C.E. APS

ART. 2 L' APS ha sede legale in: Pescara, Via Pisa n.6

ART. 3 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) stabilire relazioni personali o gruppalì con l'intento di educare e far crescere gli utenti/interlocutori in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- b) migliorare e potenziare le competenze cognitive, relazionali, artistiche degli utenti/interlocutori utilizzando strumenti didattici innovativi;
- c) elaborazione di progetti di prevenzione primaria, secondaria e terziaria rivolti a situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- d) estendere il diritto alla salute psichica a più vaste fasce sociali, andando a compensare una delle aree meno coperte dal SSN servizio sanitario nazionale;
- e) far sì che non si debba più essere costretti a rinunciare, per difficoltà economiche o per ridotta mobilità, alla possibilità di migliorare la qualità della propria vita emotiva, accrescere il benessere psicologico e curare disagi psichici di varie entità;

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

f) praticare e promuovere la cultura della salute psicologica;

(art. 5 D. Lgs. 117/2017)

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da 7 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente (tesoriere)	Sig. Leone Vito
Vice Presidente	Sig.ra Della Casa Anna
Segretario	Sig.ra Frisco Chiara
Consigliere	Sig. Montanaro Francesco
Consigliere	Sig.ra De Filippis Daniela
Associato	Sig.ra Cassano Raffaella
Associato	Sig. Di Pilato Domenico

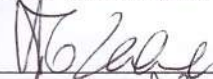
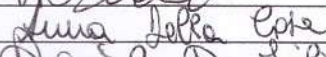
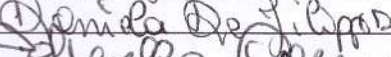
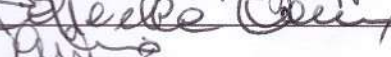
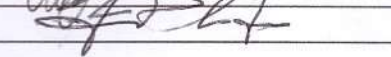
ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2021

È parte integrante del presente atto lo statuto – definito su 23 articoli, steso su 10 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. 
Sig. 
Sig. 
Sig. 
Sig. 
Sig. 
Sig. 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE P.I.A.C.E.

Articolo 1

E' costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'associazione di promozione sociale denominata "P.I.A.C.E." (Psicopedagogia dell'Infanzia e Adolescenza Centro Educativo) che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, di crescita culturale, di salute e benessere psico-emotivo e relazionale e di ricerca etica, senza fini di lucro.

Articolo 2

L'associazione ha sede attualmente a Pescara, in via Pisa 6, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

"P.I.A.C.E." è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione e realizzazione di progetti di solidarietà sociale, sia di sostegno sia di potenziamento cognitivo, culturale e relazionale, a bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria ed alle rispettive famiglie, tramite strumenti e metodi innovativi, l'aumento dell'accessibilità dei servizi psicologici rivolti alla persona e al suo contesto d'appartenenza, la prevenzione e cura del disagio psico-sociale e relazionale, la promozione della cultura della salute, nonché del benessere psico-fisico (di persone, famiglie, gruppi e comunità). Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone di:

- a) stabilire relazioni personali o gruppalì con l'intento di educare e far crescere gli utenti/interlocutori in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- b) migliorare e potenziare le competenze cognitive, relazionali, artistiche degli utenti/interlocutori utilizzando strumenti didattici innovativi;
- c) elaborazione di progetti di prevenzione primaria, secondaria e terziaria rivolti a situazioni di bisogno presenti sul territorio;

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

- d) estendere il diritto alla salute psichica a più vaste fasce sociali, andando a compensare una delle aree meno coperte dal SSN servizio sanitario nazionale;
- e) far sì che non si debba più essere costretti a rinunciare, per difficoltà economiche o per ridotta mobilità, alla possibilità di migliorare la qualità della propria vita emotiva, accrescere il benessere psicologico e curare disagi psichici di varie entità;
- f) praticare e promuovere la cultura della salute psicologica;

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione promuove, attiva, ospita, da sola o con altri, una serie di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Incontri con frequenza settimanale o quindicinale di approfondimento e discussione sulle esperienze in corso, con particolare attenzione a situazioni di disagio in essere – spazio d'ascolto;
2. Collaborazione in rete con le Istituzioni del territorio per migliorare il monitoraggio delle situazioni di disagio psico-sociale;
3. Collaborazioni con realtà formative e lavorative del territorio al fine prevenire e/o di recuperare minori e giovani adulti che si trovano in situazioni di dispersione scolastica o devianza;
4. Corsi di formazione e aggiornamento e supervisioni rivolti a laureati in psicologia o ad operatori sanitari;
5. Attività di tipo laboratoriale consistenti nel recupero, sostegno e potenziamento cognitivo e relazionale dedicato a bambini e adolescenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria ed alle rispettive famiglie di appartenenza;
6. Progettazione psicopedagogica e partecipazione a bandi locali, nazionali ed internazionali di crescita e cultura circa la salute ed il benessere personale, relazionale e sociale;
7. Consulenza psicologica;
8. Psicoterapia individuale;
9. Terapia familiare;
10. Valutazione psicodiagnostica;
11. Psicoterapia di coppia;
12. Sostegno genitoriale;
13. Psicoterapia infantile;
14. Consulenza farmacologica;
15. Mediazione familiare;
16. Quanto altro sarà di volta in volta deciso dagli organi statutari.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

Sono soci dell'Associazione i fondatori e le persone maggiorenni che successivamente aderiscono perché interessati alla realizzazione dei fini istituzionali, ne condividono spirito e ideali, collaborano per perseguirli e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

[Handwritten signatures and stamps]

L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo il quale può insindacabilmente ammettere il nuovo socio ovvero respingere la sua domanda senza obbligo di motivare le proprie decisioni.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'espulsione deve essere ratificata dalla prima assemblea utile.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.



[Handwritten signatures and text at the bottom of the page, including 'Anna Della Corte' and 'Domenica De Lippi']

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

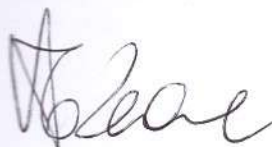
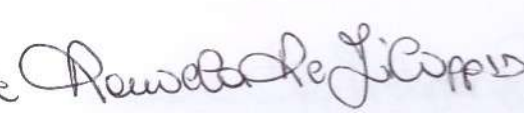
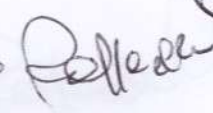
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione; b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
- c) eleggere il Presidente;
- d) eleggere il Consiglio Direttivo;
- e) revocare le precedenti cariche con decisione motivata e con una maggioranza di due terzi dei presenti;
- f) ratificare l'eventuale espulsione di soci deliberata dal Consiglio Direttivo;


 Anna Della Corte  Rosalba De Lillo  Felice





g) deliberare su qualsiasi argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio

Direttivo.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

h) apportare modifiche allo Statuto dell'Associazione, con una maggioranza di due terzi dei presenti;

i) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina del liquidatore e sulla destinazione del patrimonio dell'Associazione, con una maggioranza di due terzi dei presenti.

Articolo 11

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]



In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.



CONSIGLIO DIRETTIVO

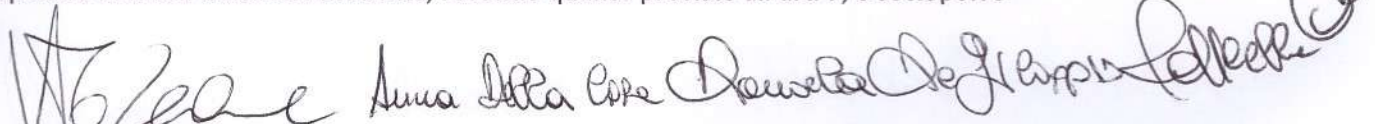
Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a sette, incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Al Consiglio Direttivo compete

- attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea;
- esaminare i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Presidente, prima di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- provvedere all'amministrazione straordinaria dell'Associazione;
- ammettere nuovi soci;
- stabilire le quote annuali dovute dai Soci;
- espellere soci con decisione motivata, secondo quanto previsto all'art. 7, e sottoporre



la decisione alla ratifica della prima assemblea utile;

- promuovere ogni iniziativa tesa al conseguimento degli scopi sociali, assumendo tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- decidere in merito all'eventuale assunzione di personale dipendente;
- emanare i regolamenti interni degli organi e delle strutture dell'Associazione;
- individuare, istituire e dirigere comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed eventualmente i compensi.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno

W. Leone Anna Della Corte Daniela De Filippo Felice

Alberto
Dugo
Carlo

due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 19

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

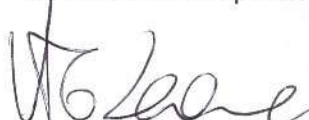
Articolo 20

Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché,

ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno


 Anna Della Corte Daniela De Giuseppe Folleale Co. s

essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi.

Nel bilancio debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

SCIoglimento

[Handwritten signatures and names]
Anna Della Pace Daniela De Filippo Raffaele Caruso

Articolo 22

L'associazione può essere sciolta da una Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata.

La delibera di scioglimento è valida se approvata con la maggioranza dei due terzi dei presenti e con il parere favorevole del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento

l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio dell'Associazione e il netto risultante dalla liquidazione non potranno essere divisi tra i Soci ma saranno devoluti ad altre associazioni di promozione sociale, oppure ad altri enti di utilità sociale aventi finalità simili a quelle indicate all'art. 4 del presente statuto.

Articolo 23

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

Vito Leone

Vito Leone Anna Della Casa

Anna Della Casa

Chiara Frisco

Chiara Frisco

Francesco Montanaro

Francesco Montanaro

Raffaella Cassano

Raffaella Cassano

Daniela De Filippis

Daniela De Filippis

Domenico Di Pilato

Domenico Di Pilato

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara

1° originale dell'atto qui
registrato il **11 GIU. 2021** al
n. **1741** serie **3**
Versati Euro **200.00**
DUECENTO/00
Mod. **F 24** del **14.6.2021**
UFFICIO TERRITORIALE
* Firma su delega del Direttore Provinciale
OPERATORE TRIBUTARIO
Camillo CONTROGUERRA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE P.I.A.C.E. APS
CODICE FISCALE 91160040688 COSTITUITA IL 05/04/2021
PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO
LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)



Il giorno 25 del mese di maggio anno 2022 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

1) Approvazione delle integrazioni e modifiche allo statuto sociale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017

Alle ore 10.00 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, Il Presidente dell'associazione LEONE VITO dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario la sig.ra CHIARA FRISCO. Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 7 soci su un totale di 7 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la integrazione e la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale mantenendo l'iscrizione ai Registri previsti dalla legge. Il Presidente dà lettura delle integrazioni e delle modifiche alle norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS. Dopo un breve dibattito le integrazioni e modifiche alle norme statutarie e la integrazione della denominazione sociale vengono approvate con voto unanime dei presenti e vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie integrative e/o modificative del precedente statuto presso il competente ufficio del registro chiarendo che l'atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della integrazione della denominazione sociale. Alle ore 12.00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

**INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE REGISTRATO IL
11.06.2021**

Denominazione

L'associazione di promozione sociale costituita anche ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

[Handwritten signatures]
Anna Della Cora, Daniela De Fippi, Alberto Andreo

117 è denominata "P.I.A.C.E. Associazione di Promozione Sociale" in acronimo "P.I.A.C.E. APS" L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Scopo

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie svolte dai propri associati L'Associazione eserciterà le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere a), d), e), i), k), l), t) e w) svolgendo le attività già dettagliate nello statuto sociale.

Patrimonio ed entrate

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione può eventualmente mettere in atto, in via secondaria e strumentale, attività diverse i cui proventi vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione. La individuazione di tali attività è demandata al Consiglio Direttivo.

Associati, modalità di associazione, diritti e doveri

Sono associati, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, coloro che siano stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, per i minori è necessario l'assenso dell'esercente la potestà genitoriale. In caso di rigetto della domanda il Consiglio deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede della associazione

Il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Assemblea degli associati

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, i minori sono rappresentati dall'esercente la potestà genitoriale. Ogni associato ha diritto di voto; si applica l'articolo 2373 del codice civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe. Sono compiti dell'assemblea ordinaria: la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali; la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; l'approvazione del bilancio e del bilancio sociale (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno); deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; deliberare sull'esclusione degli associati; deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. Sono compiti dell'assemblea straordinaria: deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione; deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; deliberare sugli tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Consiglio direttivo

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e successivamente dalla Assemblea degli associati. La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.

In particolare è compito del Consiglio Direttivo: deliberare circa l'ammissione degli associati e nel caso motivarne il rigetto; predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Esercizio sociale e Bilancio

Entro il 30 marzo di ciascun anno Il consiglio direttivo approva il bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 di aprile per la definitiva approvazione.

L'associazione si conforma alle prescrizioni contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti

[Handwritten signatures and stamps]

Scioglimento

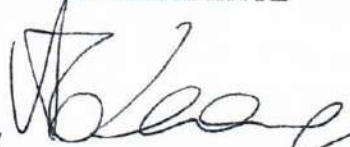
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria che nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Organismo competente ai sensi del decreto legislativo 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

Disposizione transitoria

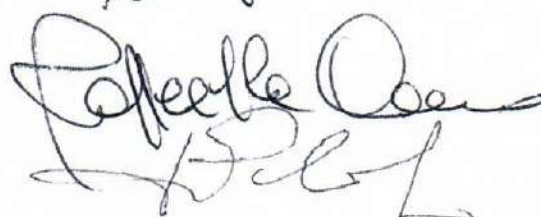
Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN PESCARA IL 25.05.2022

IL PRESIDENTE


Anna Lilla Cori
Davida De Filippis


IL SEGRETARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 66100 Pescara

1°
registrato il 15 LUG. 2022
n. 1922 art. 3

Verificato
ALLO ESSENCE

con Mod. 201

ALBIRI 2017/2018

Operatore Tributo

Canallo Contr. 1914

Firma su delega del Direttore Provinciale
Augusto Chiriana

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE P.I.A.C.E.

Articolo 1

E' costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'associazione di promozione sociale denominata "P.I.A.C.E." (Psicopedagogia dell'Infanzia e Adolescenza Centro Educativo) che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, di crescita culturale, di salute e benessere psico-emotivo e relazionale e di ricerca etica, senza fini di lucro.

Articolo 2

L'associazione ha sede attualmente a Pescara, in via Pisa 6, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

"P.I.A.C.E." è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione e realizzazione di progetti di solidarietà sociale, sia di sostegno sia di potenziamento cognitivo, culturale e relazionale, a bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria ed alle rispettive famiglie, tramite strumenti e metodi innovativi, l'aumento dell'accessibilità dei servizi psicologici rivolti alla persona e al suo contesto d'appartenenza, la prevenzione e cura del disagio psico-sociale e relazionale, la promozione della cultura della salute, nonché del benessere psico-fisico (di persone, famiglie, gruppi e comunità). Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone di:

- a) stabilire relazioni personali o gruppalì con l'intento di educare e far crescere gli utenti/interlocutori in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- b) migliorare e potenziare le competenze cognitive, relazionali, artistiche degli utenti/interlocutori utilizzando strumenti didattici innovativi;
- c) elaborazione di progetti di prevenzione primaria, secondaria e terziaria rivolti a situazioni di bisogno presenti sul territorio;

[Handwritten signatures]
Anna Della Corte, Daniela De Ippis, Felice De Ippis

- d) estendere il diritto alla salute psichica a più vaste fasce sociali, andando a compensare una delle aree meno coperte dal SSN servizio sanitario nazionale;
- e) far sì che non si debba più essere costretti a rinunciare, per difficoltà economiche o per ridotta mobilità, alla possibilità di migliorare la qualità della propria vita emotiva, accrescere il benessere psicologico e curare disagi psichici di varie entità;
- f) praticare e promuovere la cultura della salute psicologica;

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione promuove, attiva, ospita, da sola o con altri, una serie di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Incontri con frequenza settimanale o quindicinale di approfondimento e discussione sulle esperienze in corso, con particolare attenzione a situazioni di disagio in essere – spazio d'ascolto;
2. Collaborazione in rete con le Istituzioni del territorio per migliorare il monitoraggio delle situazioni di disagio psico-sociale;
3. Collaborazioni con realtà formative e lavorative del territorio al fine prevenire e/o di recuperare minori e giovani adulti che si trovano in situazioni di dispersione scolastica o devianza;
4. Corsi di formazione e aggiornamento e supervisioni rivolti a laureati in psicologia o ad operatori sanitari;
- 5 Attività di tipo laboratoriale consistenti nel recupero, sostegno e potenziamento cognitivo e relazionale dedicato a bambini e adolescenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria ed alle rispettive famiglie di appartenenza;
6. Progettazione psicopedagogica e partecipazione a bandi locali, nazionali ed internazionali di crescita e cultura circa la salute ed il benessere personale, relazionale e sociale;
7. Consulenza psicologica;
8. Psicoterapia individuale;
9. Terapia familiare;
10. Valutazione psicodiagnostica;
11. Psicoterapia di coppia;
12. Sostegno genitoriale;
13. Psicoterapia infantile;
14. Consulenza farmacologica;
15. Mediazione familiare;
16. Quanto altro sarà di volta in volta deciso dagli organi statutari.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

Sono soci dell'Associazione i fondatori e le persone maggiorenni che successivamente aderiscono perché interessati alla realizzazione dei fini istituzionali, ne condividono spirito e ideali, collaborano per perseguirli e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.



Anna Della Corte Presidente dell'Asps



L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo il quale può insindacabilmente ammettere il nuovo socio ovvero respingere la sua domanda senza obbligo di motivare le proprie decisioni.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'espulsione deve essere ratificata dalla prima assemblea utile.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

Abbate Anna Della Casa Donata De Nappi

Abbate Anna Della Casa Donata De Nappi

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

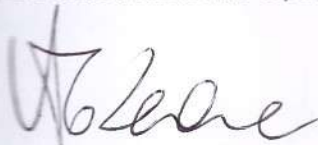
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

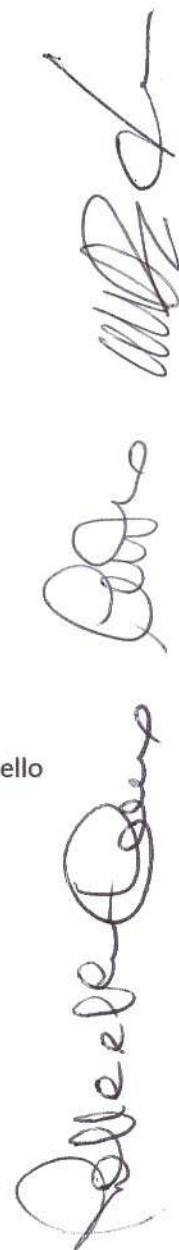
L'assemblea è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione; b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
- c) eleggere il Presidente;
- d) eleggere il Consiglio Direttivo;
- e) revocare le precedenti cariche con decisione motivata e con una maggioranza di due terzi dei presenti;
- f) ratificare l'eventuale espulsione di soci deliberata dal Consiglio Direttivo;



Anna Della Torre Presidente



g) deliberare su qualsiasi argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio

Direttivo.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

h) apportare modifiche allo Statuto dell'Associazione, con una maggioranza di due terzi dei presenti;

i) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina del liquidatore e sulla destinazione del patrimonio dell'Associazione, con una maggioranza di due terzi dei presenti.

Articolo 11

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

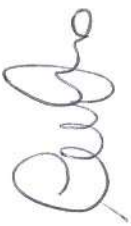
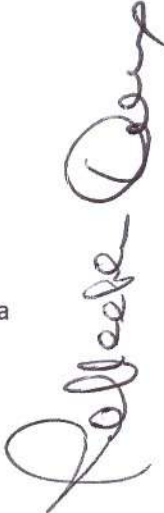
Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

 Anna Della Torre Daniela Le Happe

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

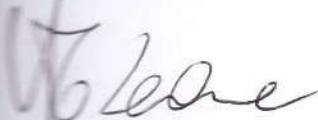
Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a sette, incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Al Consiglio Direttivo compete

- attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea;
- esaminare i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Presidente, prima di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- provvedere all'amministrazione straordinaria dell'Associazione;
- ammettere nuovi soci;
- stabilire le quote annuali dovute dai Soci;
- espellere soci con decisione motivata, secondo quanto previsto all'art. 7, e sottoporre



A cura della Corte Delegata De L'Espresso

la decisione alla ratifica della prima assemblea utile;

- promuovere ogni iniziativa tesa al conseguimento degli scopi sociali, assumendo tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- decidere in merito all'eventuale assunzione di personale dipendente;
- emanare i regolamenti interni degli organi e delle strutture dell'Associazione;
- individuare, istituire e dirigere comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed eventualmente i compensi.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

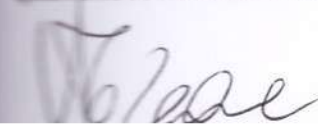
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno

 Anna Della Torre Donella De Ruffo

due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 19

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

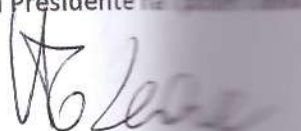
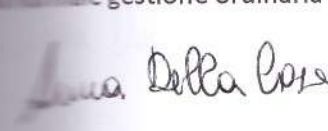
Articolo 20

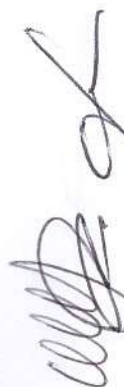
Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti provvedimenti, ancorché,

ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne all'assemblea all'occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno

 Anna Della Croce  Daniela De L'Amico









essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi.

Nel bilancio debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

SCIoglimento



Laura Della Porta Donato de L'Espresso







Articolo 22

L'associazione può essere sciolta da una Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata.

La delibera di scioglimento è valida se approvata con la maggioranza dei due terzi dei presenti e con il parere favorevole del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento

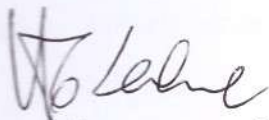
l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio dell'Associazione e il netto risultante dalla liquidazione non potranno essere divisi tra i Soci ma saranno devoluti ad altre associazioni di promozione sociale, oppure ad altri enti di utilità sociale aventi finalità simili a quelle indicate all'art. 4 del presente statuto.

Articolo 23

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

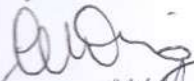
Vito Leone



Anna Della Casa



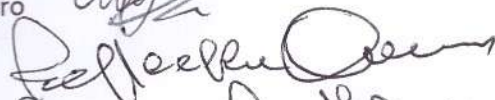
Chiara Frisco



Francesco Montanaro



Raffaella Cassano



Daniela De Filippis



Domenico Di Pilato

